



**MINIMI DI RETRIBUZIONE ORARIA
INDENNITA' INTEGRATIVA MALATTIA
INFORTUNIO - MALATTIA PROFESSIONALE
per gli Operai Edili valevole da
SETTEMBRE 2020**

Minimi di retribuzione oraria in applicazione del C.C.N.L. del 18/07/2018 e dell'Accordo Integrativo Provinciale del 03/04/2017 valevole per gli Operai edili della Provincia di Siracusa da **SETTEMBRE 2020**

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE	OPERAIO QUARTO LIVELLO	OPERAIO SPECIALIZZATO 3° LIVELLO	OPERAIO QUALIFICATO 2° LIVELLO	OPERAIO COMUNE 1° LIVELLO	CUSTODE GUARDIANO SENZA ALLOGGIO	CUSTODE GUARDIANO CON ALLOGGIO
PAGA BASE	7,25	6,73	6,06	5,17	4,53	4,02
CONTINGENZA 1/11/91	3,01	3,00	2,99	2,96	2,47	2,47
IND.TERR.SETT. 17/05/2007	1,40	1,30	1,19	1,03	0,94	0,84
E.D.R. EX PROTOCOLLO 31/07/1992	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
IMPONIBILE CASSA EDILE	11,72	11,09	10,30	9,22	8,00	7,39
Magg. 18,50% su ore lavorate/malattia/su ore festività	2,17	2,05	1,91	1,71	1,48	1,37
Magg. 9,25% in caso inf. e mal. Professionale	1,08	1,03	0,95	0,85	0,74	0,68
Magg. 1,35% (vedi accantonamento)	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05
RIPOSI ANNUI 4,95% (su ore lavorate) (su ore festività) (su ore mal.inf. -mal. Prof. fino a 6g.)	0,58	0,55	0,51	0,46	0,40	0,37
ACCANTONAMENTO CASSA EDILE						
CONTR.AGG. 1,35% (su ore effettive lavorate) (su ore festività)	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05
G.N. – FERIE – 14,20% (su ore effett. Lavorate) (su ore festività) (su ore malattia/inf.)	1,66	1,57	1,46	1,31	1,14	1,05
G.F. – FERIE – 7,10% (solo in caso di inf. e mal. Prof.) Sulla base di 40 ore settimanali	0,83	0,79	0,73	0,65	0,57	0,52

INDENNITA' DI PERCORSO- A norma dell'accordo Provinciale Integrativo al C.C.N.L. del **03/04/2017** si conviene che al dipendente chiamato a lavorare all'interno ed all'esterno della cinta urbana, compete un'indennità adeguata all'attuale prezzo del biglietto del mezzo pubblico.

Nel caso l'azienda utilizzi la tabella di costo del trasporto pubblico locale su base mensile o settimanale, tale importo non è frazionabile.

L'indennità di trasporto sopra determinata deve essere comunque corrisposta nel caso in cui il lavoratore, presente in cantiere, non possa svolgere la propria attività per cause non imputabili alla propria volontà ed abbia lasciato il cantiere decorse le prime 2 ore di presenza.

La corresponsione della suddetta indennità non viene erogata nel caso in cui l'azienda provveda al trasporto del personale con mezzo proprio.

INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA- A norma dell'accordo Provinciale Integrativo al C.C.N.L. del **03/04/2017**, compete una indennità di mensa o sostitutiva come appresso specificato:

- Distribuzione di un pasto caldo fornita da una ditta specializzata. Il costo di tale pasto sarà ripartito 9/10 a carico dell'impresa e 1/10 a carico del lavoratore;
- Corresponsione del relativo tickets restaurant;
- Corresponsione dell'indennità di mensa fissa in € 4,00 al giorno, tale importo non è frazionabile per ora/lavoro e scatta solo se l'effettiva presenza in cantiere raggiunge le 4 ore.

INDENNITA' DI PRESENZA- A norma del verbale di accordo del 19/07/1978, soltanto entro i limiti del territorio di competenza del Consorzio A.S.I. della Provincia di Siracusa e per lavori edili connessi alle attività Industriali, nonché per lavori pubblici di infrastrutture industriali, le imprese erogheranno a tutti i dipendenti la somma di € 0,077 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata a titolo di indennità di presenza.

INDUMENTI LAVORO – La norma ribadisce quanto stabilito dalla legge 626/94, dal testo unico sulla sicurezza (D.L.L. 09/04/2008, n.81) e dalle circolari ministeriali successive, per cui i lavoratori esposti ad “agenti inquinanti” dovranno essere provvisti dei relativi dispositivi di protezione individuali ed all’occorrenza l’Azienda dovrà provvedere alla loro pulizia.

INDENNITA' DI REPERIBILITA' – Qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive richieda ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario e straordinario, ancorché preventivato, agli stessi spetta una maggiorazione del 10% sulla paga oraria complessiva per le ore di lavoro effettuate in regime di reperibilità.

La reperibilità obbliga l’operaio prontamente disponibile a garantire l’intervento entro 60 minuti dalla chiamata.

CONTRATTO UNICO CANTIERE – L’istituzione di un unico contratto di cantiere, pur non rientrando tra le materie demandate alla contrattazione territoriale, ha riflessi importanti sull’applicazione del CCNL Edilizia. Il tema è già stato oggetto di diverse azioni delle parti sociali nazionali presso le apposite sedi istituzionali pertanto le parti convengono sull’opportunità di attendere il rinnovo del CCNL, ove tale istituto sarà specificatamente trattato.

PREMIO DI PRODUTTIVITA' – Al fine di incentivare la continuità alla presenza e garantire un maggiore livello di produttività ed efficienza le Parti convengono di istituire, a decorrere dal mese di Maggio un premio nella misura di:

- € 0,50 al giorno per i primi 90 giorni di presenza consecutivi;
- € 0,75 al giorno a decorrere dal 91° fino al 180° giorno di presenza consecutiva;
- € 1,25 al giorno a decorrere dal 181° e fino al 365° giorno di presenza consecutiva.

Il calcolo è da considerarsi su base annua e comunque dal momento dell’assunzione e si azzerà al 30 Aprile dell’anno successivo o ogni qualvolta si verifichi un’assenza.

Il premio sarà retribuito a consuntivo per ciascun periodo di riferimento con la busta paga del mese successivo a quello di osservazione.

Ai fini del presente istituto non sono considerate assenze quelle effettuate per motivi di sciopero, permessi sindacali, Permessi L.104, ferie, permessi retribuiti.

L’intervento degli ammortizzatori sociali viene considerato periodo neutro e pertanto sospende il periodo di osservazione per tutta la sua durata.

Le parti hanno inteso definire gli importi del premio in senso omnicomprensivo, cioè in quanto in sede di qualificazione si è tenuto conto di ogni incidenza; pertanto detto premio non avrà alcun riflesso su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti o non diretti (a titolo esemplificativo: tredicesima mensilità, maggiorazioni per lavori di turno e/o straordinario, ferie, etc.), inoltre, sulla base di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2210c.c., le parti convengono che le somme riconosciute a titolo del predetto premio sono escluse dalla base di calcolo del TFR (trattamento di fine rapporto) e dei versamenti in cassa Edile.

DA SETTEMBRE 2020

PROSPETTO DELLE INDENNITA' INTEGRATIVE GIORNALIERE DA CORRISPONDERE AGLI OPERAI IN MALATTIA AMMESSE AL RIMBORSO DELLA CASSA EDILE

SETTIMANA LAVORATIVA DI 40 ORE						
	Indennità carenza per i primi 3 giorni			Indennità integrativa al giorno		
		1 Mal. superiore 6 giorni	2 Mal. superiore 12 giorni	3 dal 4° al 20°	4 dal 21° al 180°	5 dal 181° al 12° mese
Operaio IV livello		38,83	77,65	25,63	8,31	38,83
Operaio III livello O.S.		36,73	73,46	24,24	7,86	36,73
Operaio II livello O.Q.		34,10	68,20	22,50	7,30	34,10
Operaio I livello O.C.		30,50	61,00	20,13	6,53	30,50
Cust.senza allog.		26,44	52,88	17,45	5,66	26,44
Cust.con allog.		24,41	48,82	16,11	5,22	24,41

Per avere riconosciuto il rimborso dalla Cassa edile di quanto anticipato al lavoratore, le aziende dovranno presentare la relativa documentazione, di cui ai punti 3°, 3b e 3c del verbale del 26 aprile 1988, entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia mensile. Nel caso di documentazione mancante o carente la Cassa Edile richiederà con raccomandata A/R, l'integrazione della stessa, la quale dovrà essere presentata dall'Azienda entro ulteriori 60 giorni pena la perdita definitiva del diritto al rimborso.

Col.1- Indennità di carenza dovuta per i primi tre giorni escluso i festivi, per malattia da 7 a 12 giorni.

Col.2- Indennità di carenza dovuta per i primi tre giorni escluso i festivi, per malattia da oltre 12 giorni.

Col. 3- Indennità giornaliera per malattia dal 4° al 20° giorno.

Col.4- Indennità giornaliera per malattia dal 21° al 180° giorno.

Col.5- Indennità giornaliera per malattia dal 181° al compimento del dodicesimo mese.

NOTE: Si precisa che a formare il minimo di 450 ore per avere diritto al rimborso totale si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della cassa integrazione guadagni.

Si rammenta che per avere diritto al rimborso l'impresa deve essere in regola anche con i versamenti degli accantonamenti, e contributi del periodo di paga per il quale si chiede il rimborso. (Acc.Prov. 26/4/88 paragr.2)

Indicare sempre nelle distinte di versamento la qualifica, la data di assunzione, ore lavorate, ore di malattia ed ore di infortunio.

DA SETTEMBRE 2020

PROSPETTO DELLE INDENNITA' INTEGRATIVE GIORNALIERE DA CORRISPONDERE AGLI OPERAI IN CASO DI INFORTUNIO, MALATTIA PROFESSIONALE, AMMESSE AL RIMBORSO DELLA CASSA EDILE.

SETTIMANA LAVORATIVA DI 40 ORE		
QUALIFICA	1 dal 2° al 90°	2 dal 91° in poi
Operaio IV livello	15,58	3,00
Operaio III liv.O.S.	14,74	2,83
Operaio II liv. O.G.	13,68	2,63
Operaio I liv. O.C.	12,24	2,35
Cust. Senza all.	10,61	2,04
Cust. Con all.	9,79	1,88

Col.1- Indennità giornaliera per infortunio dal 2° al 90° giorno

Col.2- Indennità giornaliera per infortunio dal 91° giorno in poi

NOTE

Si precisa che a formare il minimo di 450 ore per avere diritto al rimborso totale si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della cassa integrazione guadagni.

Si rammenta che per avere diritto al rimborso l'impresa deve essere in regola anche con i versamenti degli accantonamenti, e contributi del periodo di paga per il quale si richiede il rimborso. (Acc. Prov. 26/04/88 paragr. 2)

Indicare sempre nelle distinte di versamento la qualifica, la data di assunzione, ore lavorate, ore malattia, ore di infortunio.

Minimi di retribuzione mensili in applicazione del C.C.N.L. del 18/07/2018 dell'Accordo Integrativo Provinciale de 03/04/2017 valevole per gli IMPIEGATI EDILI della provincia di Siracusa da

SETTEMBRE 2020

LIVELLI	IMPIEGATI	PAGA BASE	CONTINGENZA	PREMIO PROD.	E.D.R..	TOTALE
7	1^ Categoria Super	1.790,71	533,83	354,53	10,33	2.689,40
6	1^ Categoria	1.611,63	529,63	323,91	10,33	2.475,50
5	2^ Categoria	1.343,02	523,34	271,15	10,33	2.147,84
4	Ass. Tecnico	1.253,51	521,25	247,37	10,33	2.032,46
3	3^ Categoria	1.163,96	519,15	228,32	10,33	1.921,76
2	4^ Categoria	1.047,57	516,43	206,44	10,33	1.780,77
1	4^ Categoria 1° Impiego	895,36	512,86	178,08	10,33	1.596,63

1. A norma dell'accordo Provinciale Integrativo al C.C.N.L. del 07/12/2012 compete una **indennità sostitutiva mensa** di €. 4,00 giornaliera. Per i lavoratori che usufruiscono del servizio mensa il costo del pasto viene ripartito nella misura di 5/6 a carico dell'Azienda e 1/6 a carico del lavoratore.
2. A norma del verbale di accordo del 19/07/1978, soltanto entro i limiti del territorio di competenza del Consorzio A.S.I. della Provincia di Siracusa e per i lavori edili connessi alle attività industriali, nonché per lavori pubblici di infrastrutture industriali, le imprese erogheranno a tutti i dipendenti la somma di € 0,077 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato a titolo di **indennità di presenza**.
3. A norma dell'accordo Provinciale Integrativo al C.C.N.L. del 17/05/2007 si conviene che al dipendente chiamato a lavorare all'interno ed all'esterno della cinta urbana, compete una indennità adeguata all'attuale prezzo del biglietto del mezzo pubblico. Le predette indennità non sono dovute nel caso che l'impresa vi provveda con mezzi propri.
4. € 10,329 per 13 mensilità.